

TI_GERICHTE 9.2023.82 vom 26. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.82

FR: TI_GERICHTE 9.2023.82 du 26 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.82 del 26 ottobre 2023

Regeste

Relazioni personali padre-figlio. Rifiuto del minore. Necessità di determinare la reale volontà del minore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

E. 2.1

Giusta l'art. 274 cpv.

E. 2.2

In virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, op. cit., 5^a ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un'attitudine positiva verso l'altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l'autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

E. 2.3

Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l'obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

E. 2.4

Le relazioni personali sono nell'interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell'ambito della fissazione dei diritti di visita, di un'eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell'art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l'importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e 971).

E. 2.5

Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una

regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell'altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 III 404 consid. 4).

E. 3

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 4

Nel caso in esame, dagli atti emerge che i diritti di visita padre-figlio precedentemente liberi, sono stati sospesi per quasi un anno a seguito della denuncia penale “strumentale” della madre, per poi essere ripristinati in forma sorvegliata per la durata di una sola ora e da aprile 2021 estesi in forma libera. A fine dicembre 2021 il figlio ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti del padre, rifiutandosi di uscire dal Punto d'incontro. Da allora gli incontri, benché previsti per una giornata ogni due settimane e con scambio presso il Punto d'incontro (cfr. decisione Autorità di protezione 10 dicembre 2021) nella realtà, ritenuta la resistenza del minore, sono sempre durati al massimo un'ora. Due anni dopo, con rapporto 2 gennaio 2023 il curatore educativo _____, ha informato l'Autorità di prime cure della chiusura di PI 1 nei confronti del padre, precisando che il minore “non ha tuttavia saputo argomentare i motivi che lo spingono a non voler passare più tempo col padre col quale conferma di comunque trascorrere momenti conviviali e piacevoli”. Dal rapporto emerge che “il diritto di visita in presenza si svolge regolarmente e all'arrivo PI 1 si presenta molto chiuso e poco propenso alla relazione; solo dopo alcuni istanti quando rimane solo con il padre il minore si “sblocca” ed inizia ad interagire con la figura paterna. Il dialogo è aperto, sereno e riescono a svolgere delle attività insieme”. Dopo essersi consultato con lo psicoterapeuta _____ e la signora _____, responsabile del Punto d'incontro, il curatore ha proposto di prevedere “dei momenti diversi in presenza del padre” e informato di aver accordato nel mese di gennaio di “permettere a padre e figlio di fare un'uscita sempre sorvegliata, con il fine di andare a visitare un museo”. Il curatore ha riferito che la relazione tra il minore e il padre è minima, ma vista la delicata situazione si è

deciso di procedere in maniera graduale. Il 26 maggio 2023 l'Autorità di protezione ha convocato i genitori, la curatrice di rappresentanza dei minori e _____ ad un'udienza di discussione, durante la quale è emerso che "PI 1 al momento resiste ai tentativi di estensione delle relazioni personali paterne, manifestando un atteggiamento differente a dipendenza che si trovi con la madre o con il padre". Dall'incontro è emersa la necessità di lavorare sul piano terapeutico "sul conflitto di lealtà del bambino" con delle sedute continuative nel tempo e di lavorare affinché "la distanza fra i genitori" venga ridotta. È stata ribadita la necessità di una mediazione fra i genitori. Il curatore educativo ha proposto un'estensione graduale del diritto di visita, facendo il bilancio dopo un paio di diritti di visita con i genitori. L'Autorità ha riferito che chiederà un rapporto aggiornato allo psicoterapeuta _____ sul seguito terapeutico, concluso che si pronuncerà sul diritto di visita, sulla modifica del mandato assegnato al terapeuta e sulla richiesta di mediazione tra i genitori. Il padre ha dato piena disponibilità ad ogni tentativo di incontro e mediazione anche con il terapeuta _____ e la madre, dal canto suo, ha chiesto che si prenda atto della volontà e dell'esigenza di PI 1. Con la decisione ora in esame l'Autorità di protezione ha previsto un diritto di visita quindicinale sorvegliato della durata di tre ore. Ha ricordato che l'ultimo ascolto del minore è avvenuto il 27 ottobre 2021 e affermato che al momento "la questione a sapere se vi sia un responsabile dell'irrigidimento del minore non è importate". Pur ammettendo che è necessario riprendere l'iter del riavvicinamento a suo tempo interrotto, ha indicato che va tenuto conto del disagio del minore e della resistenza manifestata al terapeuta di normalizzare le relazioni. Ha inoltre informato che sulle restanti questioni si deciderà con separata decisione.

E. 5

In concreto, come sollevato dalla curatrice di rappresentanza, la decisione impugnata è carente di motivazione. Benché in sede d'udienza (cfr. verbale 26 maggio 2023) la Rete abbia proposto un'estensione graduale delle relazioni personali padre-figlio, l'Autorità ha invece disposto, senza motivazione alcuna, un diritto di visita sorvegliato di tre ore ogni quindici giorni. Non ha invece previsto, come ampiamente auspicato dalla Rete e dagli specialisti, un "piano terapeutico sul conflitto di lealtà del bambino" e neppure una mediazione fra i genitori. L'Autorità si è infatti limitata ad indicare che avrebbe deciso in un secondo momento, ma non risulta che questo sia avvenuto.

E. 5.1

Ora, nel caso in esame, la conflittualità genitoriale e il disagio del minore sono evidenti e si protraggono da troppi anni. Tali circostanze sono già state ampiamente esaminate da questa Camera tre anni orsono. La problematica dell'alta conflittualità genitoriale, dei lunghi tempi della procedura, delle continue interruzioni era già emersa in una precedente procedura e già censurata da questa Camera (cfr. sentenza 23 luglio 2020 inc. CDP 9.2020.39). Già allora era stato indicato che non poteva essere tollerato che l'Autorità "tardi nuovamente a valutare la situazione" neppure potevano essere tollerate "ulteriori interruzioni dei diritti di visita", ritenuto essere "nell'interesse del minore che si possa instaurare una regolarità e una certa continuità nelle relazioni personali".

E. 5.2

In concreto l'Autorità di prime cure non ha quindi adeguatamente valutato gli effettivi bisogni del minore. Agli atti non è presente alcuna valutazione recente sul minore da parte di una figura neutra. L'ultimo ascolto dello stesso risale al 2021, quando il minore aveva 9

anni e ben prima dell'acutizzarsi della questione. La decisione conferisce quindi un peso determinante al “ rifiuto categorico” manifesto dal minore ad un ampliamento delle relazioni personali con il padre, senza che nulla sia stato intrapreso per accettare tale circostanza e valutarla adeguatamente. Ora, pur assecondando il minore nella sua sofferenza, è però nel contempo necessario dare allo stesso gli strumenti per sostenerlo, adottando le misure per permettergli di capire la situazione e di determinarsi in modo del tutto autonomo. Questo anche in considerazione della forte conflittualità genitoriale. Solo dopo aver fornito al minore tutti gli strumenti e aiuti necessari, potrà essere valutata la sua reale volontà e il motivo di un suo eventuale ulteriore rifiuto di vedere il padre. Dagli atti risulta infatti che PI 1 si oppone ad incontrare il padre ma non è in grado di motivare la sua posizione (“ non ha saputo argomentare i motivi che lo spingono a non volerlo incontrare ”: rapporto curatore educativo 2 gennaio 2023; “PI 1 considera i pensieri brutti motivo per non voler approfondire la relazione con il padre”: rapporto psicoterapeuta 5 giugno 2023). Tale rifiuto, benché apparentemente categorico, non può con ogni evidenza essere considerato chiaro. I veri motivi di tale disagio esigono pertanto di essere chiariti. È importante che il minore possa determinarsi in maniera autonoma e solo a quel momento si potrà dare il giusto peso alla sua opinione sullo svolgimento delle relazioni personali. Un'indagine al riguardo è totalmente mancata nel giudizio dell'Autorità di prime cure. L'Autorità ha inspiegabilmente omesso di confrontarsi con le richieste delle persone vicine al minore. Come suggerito già in precedenza dalla Rete la curatrice di rappresentanza del minore ha indicato come necessario che PI 1 possa essere affiancato sul piano terapeutico per affrontare il conflitto di lealtà. La stessa curatrice lamenta che l'Autorità di protezione abbia stabilito un diritto di visita limitato e sorvegliato “unicamente sulla base ” del citato disagio del minore, “ senza nemmeno provare ad indagare sulla natura e origine di tale “disagio” ”. Va inoltre precisato che chi aiuterà il minore sul piano terapeutico ad affrontare il conflitto di lealtà vissuto dal minore dovrà inoltre esprimersi sugli effetti negativi di questi continui cambiamenti, interferenze e interruzioni nelle relazioni personali. La figura professionale neutra che aiuterà il minore in questo processo potrà dare indicazioni all'Autorità che permettano di valutare il suo eventuale rifiuto.

E. 5.3

Tutto quanto considerato, il reclamo va parzialmente accolto e l'incarto va ritornato all'Autorità di protezione perché rivaluti, al più presto, senza ulteriore indugio, la situazione e si esprima di nuovo sui diritti di visita dopo aver conferito mandato ad uno specialista neutro che possa indagare sul conflitto di lealtà del minore e trasmettere una valutazione neutra sullo stesso.

E. 5.4

A titolo abbondanziale va rilevato che l'ulteriore decisione 11 ottobre 2023, trasmessa a questa Camera, con la quale l'Autorità di prime cure ha sospeso le relazioni personali padre-figlio non è oggetto del presente giudizio. Non si entra pertanto nella valutazione dell'opportunità della stessa e neppure della portata del certificato medico, prodotto da una delle parti, sulla quale la stessa si è fondata.

E. 6

L'accoglimento del gravame comporta che l'Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai sensi dell'art. 47 cpv. 6 LPAm non possono esserle addossate spese processuali. In considerazione dell'esito della procedura si giustifica tuttavia di porre a

carico di quest'ultima l'obbligo di versare al reclamante una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 e che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.